



Adottato con delibera n 2 del 23/01/2026

Sommario

ART. 1 - OGGETTO.....	1
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE	1
ART. 3 - TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO	2
ART. 4 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI	3
ART. 5 - PAGAMENTO QUOTE ANNUALI E REGIME SANZIONATORIO	3
ART. 6 – AVVISI DI PAGAMENTO	4
ART. 7 – PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER MOROSITÀ	5
ART. 8 - ONERE DELLA PROVA.....	5
ART. 9 - NOTIFICHE	5
ART. 10 – RECUPERO DEI CREDITI.....	5
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	6

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di cui all'art. 13, lettera l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. e definito quale somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Udine deve pagare ogni anno, fino al momento della sua cancellazione.

In tale ambito viene definito:

RITARDO: pagamento oltre la scadenza ma entro 60 giorni;

MOROSITÀ: pagamento dopo 60 giorni la scadenza;

INADEMPIENZA PERSISTENTE: morosità oltre il primo sollecito formale.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 13 lett. l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. all'atto di predisporre i conti consuntivo e preventivo, individua l'ammontare del contributo annuale dovuto dagli iscritti nella misura necessaria e sufficiente a coprire le spese previste.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI



Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della
Provincia di Udine

È facoltà del Consiglio stabilire contributi differenziati per le nuove iscrizioni nonché per i Colleghi appartenenti a particolari categorie d'età, di merito professionale o giuridiche (giovani, onorari, con nota a margine, ecc.).

Entro il mese di marzo, come previsto dall'art. 17 della L. 3/76 e dall'art. 4 del DPR 350/81, è convocata l'Assemblea Ordinaria degli iscritti per l'approvazione dei conti e del contributo esposto nel conto preventivo.

Per il 2026 sono adottati dal Consiglio, come di seguito (tabella 1):

Tabella 1

Iscritti ordinario e società di professionisti	250,00 €
Iscritti non operativi: senza timbro professionale. Qualora, nel corso dell'anno, un iscritto necessiti di apporre il timbro su una prestazione professionale, potrà richiederlo previa corresponsione della quota integrativa di €130,00; in tal caso, il timbro verrà assegnato per l'annata in corso.	120,00 €
Iscritti ultra 75 anni al 1 gennaio dell'anno (non applicabile alle società di professionisti)	60,00 €
nuovi iscritti (nel secondo e terzo anno di iscrizione fino al raggiungimento del 35° anno di età al 01 gennaio)	100,00 €
Oneri di prima iscrizione (primo anno)	199,00 €
Oneri per rilascio smart card, lettore e Token key	Vd. Conaf
Rilascio certificati in carta libera	10,00 €/cad.
Reiscrizione dopo cancellazione (come da punti 1 e 2 della presente tabella)	250,00 €
Situazione di morosità: l'interesse di mora è fissato nella misura massima del 5% annuo. I diritti di segreteria per i solleciti e per il recupero del credito, sono stabiliti in 25,00 € oltre alle spese per eventuali spedizioni postali e sono applicati ogni qualvolta la segreteria effettui comunicazione formale connessa all'invio dei solleciti di pagamento.	

Per la riscossione delle quote l'Ordine si deve avvalere di una struttura iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e quindi per il corrente anno, si avvale dell'ente Italriscossioni srl, fino a revoca del relativo mandato. Gli iscritti possono eventualmente consultare la propria posizione debitoria accedendo al seguente link: <https://areariservata.italriscossioni.it>

ART. 3 - TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del contributo annuale tutti coloro che risultano iscritti alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento compresi quelli che abbiano presentato regolare istanza di iscrizione. Sono esclusi coloro che entro il 31 dicembre dell'anno precedente abbiano presentato domanda di cancellazione. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Ordine. Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'albo professionale.

In casi eccezionali e opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti la cui richiesta sia pervenuta successivamente alla citata scadenza.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI



Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della
Provincia di Rovigo

In caso di trasferimento valgono le disposizioni di seguito elencate:

- a. i colleghi provenienti da altro Ordine Provinciale, che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Ordine di Rovigo, sono tenuti a pagare il contributo relativo all'anno in cui ricade la data di richiesta, all'Ordine Provinciale di provenienza;
- b. gli iscritti che abbiano richiesto all'Ordine di Rovigo il nulla osta per il trasferimento ad un altro Ordine Provinciale, sono tenuti a pagare il contributo relativo all'anno in cui ricade la data di richiesta, all'Ordine Provinciale di Rovigo.

Eventuali deroghe devono essere approvate dal Consiglio che dovrà esplicitarle, motivandole in modo esteso e chiaro, sul verbale.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente è sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero è sospeso dall'Albo.

La richiesta di cancellazione o trasferimento avanzata dall'iscritto non in regola con i pagamenti dovuti è accoglibile, ma rimangono integri i diritti dell'Ordine di procedere al recupero dei contributi non versati per il periodo di morosità, nonché delle spese derivanti e conseguenti.

ART. 4 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Con congruo anticipo sull'invio della richiesta di pagamento del contributo, il Consigliere Tesoriere di concerto con il Consigliere Segretario, provvede a predisporre l'elenco degli iscritti al primo gennaio dell'anno in corso indicando per ciascuno il contributo per l'anno corrente e l'ammontare degli eventuali oneri (interessi moratori e diritti di segreteria) conseguenti ad accertati ritardi di pagamento relativi all'anno precedente.

ART. 5 - PAGAMENTO QUOTE ANNUALI E REGIME SANZIONATORIO

Il contributo annuale dell'Iscritto deve pervenire entro la data fissata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità di pagamento individuate dal medesimo e comunicate dal Presidente a tutti gli Iscritti. In caso di ritardi nel pagamento, il flusso procedurale è il seguente:

1. scadenza pagamento definita dall'Odaf
2. trascorsi 60 giorni → morosità
3. trascorsi 120 giorni → sollecito formale
4. trascorsi 365 giorni → lettera monitoria
5. dopo 12 mesi dalla lettera monitoria sospensione
6. dopo 12 mesi dalla lettera sospensione → recupero coattivo

In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla scadenza di pagamento l'iscritto dovrà tener conto degli interessi moratori e, dopo il sollecito formale, anche dei diritti di segreteria (che viene effettuato di norma dopo 120 giorni dalla scadenza di pagamento stabilita).

L'interesse massimo applicabile è pari al 5 % calcolato su base annua. Si precisa che gli interessi moratori saranno dovuti e richiesti per i pagamenti ricevuti dopo la data di scadenza indicata per il pagamento della quota annuale, come comunicata dal Consiglio dell'Ordine.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI



Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della
Provincia di Udine

Tali oneri dovranno essere sommati alla quota annuale. In caso d'inadempienza, i predetti oneri saranno conteggiati d'ufficio e posti a carico dell'iscritto moroso in occasione della formazione degli elenchi dell'anno successivo.

Fase	Decorrenza temporale	Situazione dell'iscritto	Oneri applicabili	Note operative
Pagamento ordinario	Entro la data fissata dal Consiglio	In regola	Nessun onere aggiuntivo	Pagamento secondo le modalità comunicate dal Presidente
Ritardo iniziale	Dal giorno successivo alla scadenza e fino a 60 giorni	Ritardo non sanzionato	Nessun onere aggiuntivo	Il pagamento resta dovuto per l'intero importo
Ritardo superiore a 60 giorni	Dal 61° giorno dalla scadenza	Morosità accertata	Interessi moratori fino al 5 % annuo	Gli interessi moratori decorrono dal 61° giorno successivo alla scadenza ordinaria del pagamento
Primo sollecito formale	Di norma dopo 120 giorni dalla scadenza	Morosità persistente	Interessi moratori + diritti di segreteria	Diritti di segreteria per sollecito
Persistente inadempienza	Alla formazione degli elenchi dell'anno successivo	Iscritto moroso	Quota + interessi + diritti di segreteria	Oneri conteggiati d'ufficio e posti a carico dell'iscritto

ART. 6 – AVVISI DI PAGAMENTO

Almeno 25 giorni prima della scadenza del versamento, il Presidente, eventualmente per il tramite dell'Ente convenzionato, provvede ad inviare a ciascun iscritto una lettera contenente tutte le informazioni utili per la corresponsione del contributo e degli eventuali oneri indicandone l'ammontare, le modalità di pagamento e rimandando espressamente al presente regolamento per ogni altro chiarimento.

La lettera è trasmessa a mezzo PEC, ovvero per posta raccomandata A/R agli iscritti privi di PEC. Agli iscritti privi di PEC verranno addebitati i costi di spedizione. L'Ordine garantisce l'invio tramite PEC o raccomandata. L'iscritto è tenuto a mantenere aggiornati i propri recapiti.

Un avviso con la scadenza del versamento del contributo annuale deve essere esposto sul sito web dell'Ordine.

Il Consigliere Tesoriere, di concerto con il Consigliere Segretario monitora lo stato dei versamenti effettuati dagli iscritti e, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, può inviare solleciti bonari agli iscritti morosi, avvisandone il Consiglio.

All'inizio del primo anno successivo a quello di riferimento, dopo verifica condotta dal Consigliere Tesoriere di concerto con il Consigliere Segretario, della mancata corresponsione del contributo annuale o parte di esso, il Presidente invia agli interessati a mezzo PEC o raccomandata AR una lettera monitoria evidenziando il perdurante stato di morosità. La diffida deve contenere anche l'indicazione dell'importo per il quale si chiede il versamento non-



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI



Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della
Provincia di Udine

ché le modalità ed il termine per eseguirlo. Essa costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento, pertanto, deve segnalare che, in caso di perdurare dell'inadempienza, si procederà, ai sensi dell'art. 34 comma 32 della Legge 152/1992 e s.m.i..

Trascorsa inutilmente anche la nuova scadenza fissata, ovvero trascorsi 12 mesi dalla scadenza del pagamento, nella prima riunione utile dopo tale data, il Consiglio delibera l'avvio del procedimento di messa in mora dell'iscritto.

ART. 7 – PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

Decorso inutilmente il termine assegnato con la lettera monitoria di cui all'art. 6 e, comunque, non prima di 12 mesi dalla scadenza originaria del pagamento, il mancato pagamento costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dall'iscrizione all'Albo. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 23 del DPR 350/1981, dispone la sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione per morosità, previo accertamento dell'inadempienza.

La sospensione per morosità ha natura amministrativa, non disciplinare¹, ed è efficace fino all'integrale pagamento delle somme dovute.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata dal Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver provveduto all'integrale corresponsione delle quote pregresse e degli oneri conseguenti il ritardato pagamento o abbia richiesto la cancellazione.

La segreteria provvede alle comunicazioni di rito al soggetto interessato e agli enti indicati nell'art. 49 della L. 3/76 nonché al ritiro del timbro professionale, del martello forestale e della smart card.

ART. 8 - ONERE DELLA PROVA

È compito dell'iscritto, in caso di morosità, trasmettere adeguata documentazione attestante il versamento del contributo e degli eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 9 - NOTIFICHE

Per le notifiche rimane applicabile il I° comma dell'art. 31 del DPR 350/81 il quale dispone che “in caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate ad ogni effetto presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine per un periodo di 90 giorni”.

La notifica inviata all'indirizzo dichiarato e non ritirata o la compiuta giacenza equivale a valida comunicazione.

ART. 10 – RECUPERO DEI CREDITI

In caso di reiterata omissione del pagamento del contributo annuale, il Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, trascorsi almeno 12 mesi successivi alla

¹ Come da circolare Conaf n. 20/2024 del 31/05/2024



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI



Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della
Provincia di Udine

comunicazione di sospensione, potrà incaricare un Legale o società di riscossione affinché proceda alla riscossione coattiva del credito vantato nei confronti degli iscritti morosi.

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti economicità dell'azione di recupero;

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero, potendo eventualmente cedere il credito nei confronti dell'iscritto a specifica società di recupero.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, pubblicato anche sul sito internet e inviato mezzo mail a tutti gli iscritti, entra in vigore dal 31/01/2026 ed annulla e sostituisce ogni altro atto pregresso del Consiglio dell'Ordine su tale materia.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contributi dovuti a decorrere dall'anno 2026. Per le annualità precedenti restano fermi gli importi, gli oneri e le condizioni previsti dai regolamenti vigenti al momento della loro maturazione.

Le procedure di recupero del credito disciplinate dal presente regolamento si applicano anche ai crediti relativi ad annualità pregresse non ancora estinti.